

LA CORTE COSTITUZIONALE CHIARISCE I CONFINI DOPO LE DECISIONI DELLA CORTE UE

Prescrizione per le frodi Iva, norme in salvo

La Consulta chiude il cerchio sulla prescrizione per le frodi Iva di particolare gravità, dichiarando infondate le questioni prospettate e confermando che, in ogni caso, dopo un massimo di dieci anni il reato deve considerarsi definitivamente prescritto.

La regola espressa dalla Corte di Giustizia nella nota sentenza Taricco, secondo cui la tutela degli interessi finanziari dell'Ue porta ad escludere l'operatività del termine di prescrizione massimo previsto dall'art. 161 del codice penale italiano, dopo la «Taricco-bis» non può trovare applicazione né per i casi antecedenti l'8 settembre 2015, né quando il Giudice nazionale ravvisi un contrasto con il principio di legalità in materia penale.

Con il comunicato stampa divulgato dalla Corte Costituzionale dopo la seduta in camera di consiglio dello scorso 10 aprile, sembra finalmente conclusa la «saga» Taricco. Il Giudice delle Leggi ha, infatti, ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di Lisbona (n. 130/2008) sollevate dalla Corte di Cassazione e dalla Corte d'Appello di Milano per contrasto con gli articoli 3, 11, 24, 25, 27 e 101 della Costituzione, in quanto basate su un presupposto caduto a seguito della sentenza Taricco-bis del 5 dicembre 2017.

In particolare, la Cassazione ed i Giudici milanesi di II grado, sospettando che dall'applicazione ai rispettivi procedimenti delle regole tratte dalla sentenza Taricco sarebbe derivato un inammissibile contrasto con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale e, in particolare, con il principio di legalità in materia penale, avevano rimesso la questione alla Consulta che, a sua volta, piuttosto che azionare la pericolosa arma dei contro limiti, aveva

Tesi a confronto

Taricco	In presenza di «reati gravi lesivi degli interessi finanziari dell'Unione» il giudice italiano deve disapplicare la normativa sostanziale della prescrizione con riferimento alle frodi Iva
Taricco-bis	La disapplicazione della normativa interna sulla prescrizione è esclusa per i casi antecedenti l'8 settembre 2015 e allorché il giudice nazionale ravvisi un contrasto con il principio di legalità in materia penale
Consulta	Per i reati in materia di gravi frodi Iva rimangono applicabili gli articoli 160, ultimo comma, e 161 del Codice penale

deciso di rivolgersi alla Corte di Giustizia tramite rinvio pregiudiziale.

Con l'ordinanza di rinvio del 23 novembre 2016 la Corte Costituzionale aveva, quindi, anzitutto sottolineato che l'interpretazione prospettata dalla sentenza Taricco avrebbe potuto mettere a repentaglio le libertà individuali presidiate dal principio di legalità dei reati e delle pene di cui all'art. 25 della Costituzione; disposizione, a tenore della quale, le norme di diritto penale sostanziale - ivi incluse quelle concernenti il regime della prescrizione - devono essere determinate con precisione nel contenuto e, soprattutto, non possono trovar spazio retroattivamente. Inoltre, la Consulta aveva sottolineato l'insufficienza delle indicazioni fornite dai Giudici europei per l'applicazione della regola Taricco.

Ebbene, nonostante le conclusioni suggerite il 18 luglio 2017 dall'Avvocato generale Ue Yves Bot non lasciassero sperare nulla di buono, con la sentenza Taricco-bis del 5 dicembre 2017 la Corte di Giustizia ha

prospettato un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 325 Tfu.

È stato così chiarito che spetta al Giudice nazionale verificare se, dando seguito alla regola Taricco di disapplicazione degli artt. 160 e 161 c.p., si arrivi a creare una situazione di incertezza in merito al regime di prescrizione applicabile, in netto contrasto con il principio di legalità costituzionale. Nel qual caso, così come per i fatti anteriori all'8 settembre 2015, il Giudice interno sarà sicuramente autorizzato ad ignorare la regola Taricco, con conseguente operatività delle norme penali codicistiche.

Prendendo atto del revirement della Corte Ue, dunque, la Consulta ha riscontrato il venir meno dei presupposti fondanti le questioni costituzionali prospettate e, con riferimento ai reati in materia di frodi Iva, ha concluso per la sicura applicabilità delle disposizioni interne dettate dagli articoli 160, ultimo comma, e 161 del Codice penale.

Stefano Loconte

